

OGGETTO+

### FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEFINIZIONE E CONTENUTO

AGGIORNAMENTO

**4 GENNAIO 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CODICI SPECIFICI FATTURA ELETTRONICA  
ALLEGATO N. 2 - QUADRO DI SINTESI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 22/2015 - IVA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA  
CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)  
CIRCOLARE N. 83/2018 - CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI DOCUMENTI INFORMATICI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a trasmettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo, nonché sulla definizione e contenuto della fatturazione elettronica nel settore privato.

### ***AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO***

Ai sensi dell'art. 1, comma 909, della L. n. 205/2017, l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti.

Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE).

Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti).

Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità.

Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro transfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2018 ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo i soggetti non residenti meramente "identificati" in Italia, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione. Ciò in conformità alla decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del 16 aprile 2018, con la quale l'Italia ha ottenuto l'autorizzazione delle autorità europee a introdurre nel proprio ordinamento l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che è ammessa la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta (la decisione Ue, infatti, non richiede che il soggetto che riceve la fattura debba essere stabilito in Italia).

Il Legislatore è, infine, intervenuto modificando il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.127/2015 eliminando il riferimento ai soggetti identificati in Italia quali obbligati alla fatturazione elettronica.

### ***SOGGETTI ESONERATI***

Si fa presente che non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica:

- I soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- I soggetti che hanno aderito al regime "forfetario" di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA  
3/15

- Le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario agevolato ex L. n. 398/1991 che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;
- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera Sanitaria;
- I produttori agricoli "esonerati" di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/721.

Sempre con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, la Legge di bilancio ha espressamente esonerato i soggetti passivi che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011) e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014, dagli obblighi di fatturazione elettronica che decorreranno dal 1 gennaio 2019. Tali soggetti resteranno naturalmente destinatari di fatture in formato elettroniche emesse da altri soggetti obbligati; in relazione a tali fatture ricevute elettronicamente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali operatori non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 119/2018, la platea dei soggetti esonerati è stata ampliata includendo le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario agevolato ex L. n. 398/1991 che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Va ricordato che tale regime forfetario si applica alle associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. Il D.L. n. 119/2018, pertanto, esonera dalla fatturazione elettronica solo parte delle associazioni che hanno optato per il regime agevolato, mentre quelle che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro dovranno assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Infine, in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativa contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti che applicano il regime forfetario opzionale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il D.L. n. 119/2018 dispone che gli stessi siano adempiuti dai cessionari laddove questi ultimi siano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Da ultimo, il D.L. n. 119/2018 prevede l'esonero, per il solo periodo d'imposta 2019, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera Sanitaria. Si tratta quindi:

- ▶ Dei soggetti di cui all'art.3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici

universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- ▶ Delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- ▶ Delle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (si veda decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- ▶ Degli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- ▶ Degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- ▶ Degli iscritti agli albi professionali di:
  - Psicologi;
  - Infermieri;
  - Ostetriche ed ostetrici;
  - Medici veterinari;
  - Tecnici sanitari di radiologia medica.

### ***OPERAZIONI ESONERATE***

L'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Come sopra chiarito, la normativa interna circoscrive l'ambito applicativo ai soli soggetti "stabiliti" nel territorio dello Stato, mentre le altre operazioni potranno continuare a essere documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione finanziaria mediante la trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere".

La comunicazione risulta, peraltro, facoltativa:

- per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto e deve contenere le seguenti informazioni:

- ◆ data del documento comprovante l'operazione;
- ◆ data di registrazione (per i documenti ricevuti e le relative note di variazione);

- ◆ numero del documento;
- ◆ base imponibile;
- ◆ aliquota IVA applicata;
- ◆ imposta oppure, ove non sia prevista l'applicazione dell'IVA, tipologia dell'operazione.

Va segnalato che rimane in ogni caso consentita l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito la possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio, l'intera fattura emessa nei confronti del soggetto estero, in formato XML, in luogo dell'indicazione analitica dei sopraelencati elementi.

### **DEFINIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**

Dal **1 gennaio 2019** decorre l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (FE) con riferimento alla generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile.

Va osservato come le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n. 55) e quelle emesse fra privati dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (*eXtensible Markup Language*).

Va tuttavia segnalato che, per essere considerata tale nel senso inteso dal D.Lgs. 5.8.2015 n. 127, la fattura dovrà comunque risultare conforme alle specifiche tecniche approvate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Detto Provvedimento articola la definizione stabilendo che:

***"la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"***.

Il provvedimento conferma, quindi, che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di un file avente formato XML (*eXtensible Markup Language*), trasmesso unicamente tramite il Sistema di interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già adottate per l'emissione della fattura elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.

Come accennato, la fattura elettronica può essere inviata singolarmente o per lotti di fatture, nel caso in cui siano emesse dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo destinatario, nel rispetto dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n.633/1972.

### REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

Quanto ai requisiti che la fattura elettronica deve possedere, si rimanda a quanto indicato all'articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale

*“... Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad esso riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o oltre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.”*

La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l'obbligo di assicurare gli specifici requisiti su richiamati dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. A tal proposito, si precisa che:

- ✓ Con l'espressione “*autenticità dell'origine*” si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura deve essere certa.
- ✓ Con l'espressione “*integrità del contenuto*” si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, non possano essere alterati.
- ✓ Con l'espressione “*leggibilità*” si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle note esplicative della Direttiva 2010/45/UE secondo le quali la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:
  1. Il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
  2. È possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

La norma, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, non individua - a differenza di quanto avviene per i requisiti di autenticità dell'origine e integrità del contenuto - le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura.

La legge, dunque, rimette al soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:

- ⇒ I sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- ⇒ La firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
- ⇒ I sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati;
- ⇒ Le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

Con riferimento al requisito della leggibilità, occorre richiamare il contenuto delle Note Esplicative della Direttiva 2010/45/UE, che prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine, si rappresenta che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l'uomo.

Le medesime Note precisano, inoltre, che la leggibilità di una fattura elettronica, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, con l'avvertenza, tuttavia, che la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'art. 233, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità. Con specifico riguardo al requisito di leggibilità nel tempo, si inseriscono peraltro i dettami dell'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014.

### **CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA**

La fattura elettronica di cui al Provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "TAG" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi elettronica è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il CIG e CUP tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo attachment).

Così come la fattura "cartacea", anche quella elettronica deve contenere le informazioni stabilite dall'art. 21 del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, dall'art. 21-bis del DPR 633/72.

Infatti il Provvedimento suddetto chiarisce che

***"la fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21 bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A".***

Pertanto, è possibile affermare che il contenuto di una fattura elettronica è rappresentato dai seguenti dati:

1. Elementi obbligatori di cui agli artt. 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, fiscalmente rilevanti;
2. Informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento medesimo (es. tipo di documento emesso, "codice destinatario"), indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di interscambio;

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA

8/15

3. Altre informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione (es. dati relativi all'ordine di acquisto, al trasporto di beni, al pagamento).

Quanto agli elementi obbligatori di cui al D.P.R. n. 633/1972, gli stessi sono riassunti nella tabella che segue:

<b>DATI DA INDICARE IN FATTURA ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 633/1972</b>	
<b>a</b>	Data di emissione del documento
<b>b</b>	Numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco
<b>c</b>	Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
<b>d</b>	Numero di partita IVA del cedente/prestatore
<b>e</b>	Numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo
<b>f</b>	Numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
<b>g</b>	Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione
<b>g-bis</b>	Data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (a decorrere dal 1 luglio 2019)
<b>h</b>	Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
<b>i</b>	Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
<b>l</b>	Aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro
<b>m</b>	Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all'art. 38 co. 4 del DL 331/93
<b>n</b>	Annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo

L'elemento di cui alla lett. g-bis) rappresenta una novità introdotta con il D.L. n. 119/2018, collegata alla possibilità, prevista nel medesimo DL che la fattura venga emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali previsioni normative, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2019, permetteranno di superare l'impatto dell'emissione della fattura entro le ore 24,00 del medesimo giorno a quello di effettuazione dell'operazione.

La modifica all'art. 21 ha riguardato, dunque, l'inserimento tra i dati obbligatori da indicare nella fattura della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da



# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA  
9/15

quella di emissione della fattura. Pertanto, se ci si avvale del maggior termine per l'emissione della fattura, bisognerà fornire il dato nella stessa.

Quanto ai dati di trasmissione obbligatori, nonché necessari ai fini di un corretto recapito del documento elettronico, vanno seguiti i criteri descritti di seguito.

### **IDTRASMITTENTE** (*identificativo fiscale del soggetto trasmittente*)

- 📄 **IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto trasmittente.
- 📄 **IdCodice:** numero di identificazione fiscale del trasmittente (per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde al Codice Fiscale; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza). In caso di IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00300.

**PROGRESSIVOINVIO:** progressivo che il soggetto trasmittente attribuisce al file che inoltra al Sistema di interscambio per una propria finalità di identificazione univoca.

**FORMATOTRASMISSIONE:** codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato. Va sempre valorizzato con "FPR12".

**CODICEDESTINATARIO:** identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura; deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:

- ◆ Uno dei codici che il Sistema di interscambio attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione "Richiesta codici destinatario B2B" presente sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)
- ◆ "0000000", nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo "PECDestinatario";
- ◆ "0000000", nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- ◆ "XXXXXXXX", in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata allo SdI al fine di trasmettere i dati di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

### **EMISSIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CONSUMATORI FINALI (B2C), CONDOMINI, ENTI NON COMMERCIALI NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale "0000000" e il campo "Codice Fiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura.

Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore ha l'obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.

### **EMISSIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PASSIVI IVA**

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA

10/15

I soggetti passivi IVA che emettono una fattura elettronica nei confronti di un altro soggetto passivo IVA devono compilare il campo "Codice destinatario" inserendo l'indirizzo telematico comunicato dal proprio cliente che potrà essere costituito alternativamente da:

1. Un codice alfanumerico di 7 cifre, in caso il cliente utilizzi i canali accreditati (web service o FTP);
2. Il codice convenzionale "0000000", con contestuale indicazione nel campo "PECDestinatario" dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal cliente;
3. Il codice convenzionale "0000000", nel caso in cui il cliente non abbia comunicato al fornitore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dallo SdI.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, lo SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all'art. 1, comma L, lettera i-quinquies, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). In entrambi i casi, se per cause tecniche non imputabili allo SdI il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse possibile, lo SdI rende disponibile al cliente la fattura elettronica nella sua area riservata, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il fornitore, in tal caso, è obbligato a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata: tale comunicazione, secondo quanto chiarito dal Provvedimento, può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Nel caso di cui al punto 3, lo SdI rende disponibile la fattura elettronica al destinatario nella sua area riservata, mentre il duplicato informatico della fattura elettronica è reso disponibile nell'area riservata dell'emittente. Anche per tale fattispecie vale l'obbligo di comunicazione al destinatario che l'originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata.

### ***EMISSIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE APPLICANO REGIMI AGEVOLATI IVA E SOGGETTI IDENTIFICATI***

Per le fatture destinate ad un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98), il regime forfettario (ex art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n.633/1972) valgono le stesse regole descritte in precedenza per i soggetti passivi IVA, come chiarito anche dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate è intervenuta nelle FAQ chiarendo che tali operatori hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche. In mancanza dell'indicazione di un indirizzo telematico, l'Agenzia ha, infatti, precisato che non sussiste neppure l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute messe a disposizione dell'operatore nella sua area riservata.

### ***SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO***

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA

11/15

Va segnalato che per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione dell'“indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In caso di utilizzo di tale servizio di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato, indipendentemente dall'indirizzo che il fornitore avrà indicato in fattura.

### ***CODICI SPECIFICI FATTURA ELETTRONICA “IN AGGIUNTA” RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL’ART. 21 DEL DPR 633/72***

Fra gli elementi richiesti dal documento “in aggiunta” rispetto a quelli previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 sono compresi, contraddistinti da codici specifici (si veda l’allegato 1).

### ***FIRMA DIGITALE DELLA FATTURA ELETTRONICA***

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

Si ritiene, tuttavia, consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento, nonché la sua riconducibilità all’autore, attribuendo allo stesso l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del Codice Civile.

I formati ammessi per firmare digitalmente la fattura sono i seguenti:

- ⇒ CADES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures);
- ⇒ XADES-BES (XML Advanced Electronic Signatures).

Nel caso si scelga di utilizzare la firma elettronica, e si invii un file compresso contenente più fatture, sarà necessario firmare digitalmente ogni file fattura in esso contenuto.

### ***IMPOSTA DI BOLLO***

Secondo quanto disposto dall’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, devono ritenersi esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, purché il documento contenga “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

Se la fattura riguarda operazioni non soggette a IVA, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, a meno che non siano applicabili altre specifiche esenzioni.

Il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con le modalità individuate dall’art. 6 del DM 17.6.2014. Il versamento deve essere effettuato:

- ▶ Con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line con codice tributo 2501;
- ▶ In unica soluzione;
- ▶ Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA

12/15

Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto").

Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019**

PAGINA

13/15

## **ALLEGATO N. 1 - CODICI SPECIFICI FATTURA ELETTRONICA**

### **❖ I DATI RELATIVI AL REGIME FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE:**

- RF01 Ordinario;
- RF02 Contribuenti minimi;
- RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca;
- RF05 Vendita sali e tabacchi;
- RF06 Commercio dei fiammiferi;
- RF07 Editoria;
- RF08 Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- RF09 Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72;
- RF11 Agenzie di viaggi e turismo;
- RF12 Agriturismo;
- RF13 Vendite a domicilio;
- RF14 Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione;
- RF16 IVA per cassa P.A.;
- RF17 IVA per cassa;
- RF18 Altro;
- RF19 Forfetario;

### **❖ I DATI RELATIVI AL TIPO DI DOCUMENTO:**

- TD01 - Fattura;
- TD02 - Acconto/Anticipo su fattura;
- TD03 - Acconto/Anticipo su parcella;
- TD04 - Nota di Credito;
- TD05 - Nota di Debito;
- TD06 - Parcella;
- TD20 - Autofattura;

### **❖ I DATI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI RITENUTA:**

- RT01 - Ritenuta persone fisiche;
- RT02 - Ritenuta persone giuridiche;

### **❖ I DATI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI CASSA PREVIDENZIALE DEL PRESTATORE:**

- TC01 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali;
- TC02 - Cassa Previdenza Dottori Commercialisti;
- TC03 - Cassa Previdenza e Assistenza Geometri;
- TC04 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti;
- TC05 - Cassa Nazionale del Notariato;
- TC06 - Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali;
- TC07 - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO);
- TC08 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL);
- TC09 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM);
- TC10 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF);
- TC11 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV);
- TC12 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA);
- TC13 - Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime;

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019

PAGINA

14/15

- TC14 - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI);
- TC15 - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI);
- TC16 - Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT);
- TC17 - Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI);
- TC18 - Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP);
- TC19 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB);
- TC20 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI);
- TC21 - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP);
- TC22 - INPS;

### ❖ I DATI RELATIVI ALLA NATURA DELLA CESSIONE DI BENI E/O PRESTAZIONE DI SERVIZI, NEL CASO IN CUI NON SIA PREVISTA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA:

- N1 - escluse ex art.15;
- N2 - non soggette;
- N3 - non imponibili;
- N4 - esenti;
- N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura;
- N6 - inversione contabile (per le operazioni in *reverse charge* ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti);
- N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72);

### ❖ LE MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- MP01 contanti;
- MP02 assegno;
- MP03 assegno circolare;
- MP04 contanti presso Tesoreria;
- MP05 bonifico;
- MP06 vaglia cambiario;
- MP07 bollettino bancario;
- MP08 carta di pagamento;
- MP09 RID;
- MP10 RID utenze;
- MP11 RID veloce;
- MP12 Riba;
- MP13 MAV;
- MP14 quietanza erario stato;
- MP15 giroconto su conti di contabilità speciale;
- MP16 domiciliazione bancaria;
- MP17 domiciliazione postale;
- MP18 bollettino di c/c postale;
- MP19 SEPA Direct Debit;
- MP20 SEPA Direct Debit CORE;
- MP21 SEPA Direct Debit B2B;
- MP22 Trattenuta su somme già riscosse.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2019**

PAGINA

15/15

## ALLEGATO N. 2 - QUADRO DI SINTESI

<b>Tipo operazioni</b>	<b>Obbligo SÌ/NO</b>	<b>Note</b>
<b>OPERAZIONI FRA RESIDENTI O STABILITI</b> (Tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	<b>SI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.)</li><li>Verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1)</li><li>Non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)</li><li>Non sono obbligati all'utilizzo della FE le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario agevolato ex L. n. 398/1991;</li><li>Non sono obbligati all'utilizzo della FE i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera Sanitaria</li></ul>
<b>OPERAZIONI DA/VERSO NON RESIDENTI</b> (A prescindere dal trattamento)	<b>NO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero)</li><li>L'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)</li></ul>
<b>NOTE DI VARIAZIONE</b> (Note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	<b>SI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05)</li><li>Escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)</li></ul>
<b>AUTOFATTURA DENUNCIA</b> <i>Ex</i> articolo 6, comma 8, D.LGS n. 471/97	<b>SI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs n. 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)</li></ul>
<b>ALTRE AUTOFATTURE</b>	<b>SI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>La casistica non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 (v. FAQ dell'AE)</li></ul>

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'AE.

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.